

14 marzo 2020

Categorie: **Contribuenti > Varie**

COVID-19: misure restrittive per attività e spostamenti

Autore: Marco Brugnolo

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 e l'incremento dei casi di contagio sul territorio nazionale, il DPCM 9 marzo 2020 estende all'intero territorio nazionale le misure restrittive già previste dall'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 per la regione Lombardia e per altre 14 province italiane distribuite su quattro regioni .

Il secondo comma dell'art. 1 del DPCM 9 marzo 2020 è perentorio quanto lapidario: "Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico", e tutto ciò con decorrenza dal 10 marzo fino al 3 aprile 2020.

L'11 marzo il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un ulteriore decreto, destinato ad introdurre a livello nazionale ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto.

Per comprendere appieno la portata delle limitazioni deliberate dal Governo per l'intero territorio della Repubblica, occorre tuttavia partire dall'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020.

Divieti di circolazione - Per quanto sancito dalle disposizioni governative da ultimo citate (art. 1, lett. a DPCM 8 marzo 2020), è vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio nazionale, nonché all'interno del medesimo territorio.

Gli unici spostamenti legittimi sono quelli motivati da:

- a) comprovate esigenze lavorative;
- b) situazioni di necessità;
- c) motivi di salute;
- d) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A tal fine, chi rientra in taluna delle condizioni che legittimano la circolazione, è tenuto a "giustificare" nei confronti del personale addetto ai controlli di polizia il proprio spostamento in atto, anche rilasciando apposita autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, ove dovrà indicare il motivo per il quale non sta rispettando il divieto di cui al citato art. 1.

Si ritiene, in ogni caso, che la "giustificazione" di trovarsi al di fuori della propria abitazione, per farvi rientro, debba essere supportata da ulteriori informazioni da rendere al personale di polizia, tese a chiarire in modo puntuale il motivo (circostanze di tempo e di luogo) che ha determinato il precedente allontanamento dalla stessa.

La funzione dell'autodichiarazione - Per quanto sancito dalle disposizioni governative da ultimo citate (art. 1, lett. a

DPCM 8 marzo 2020), è vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio nazionale, nonché all'interno del medesimo territorio, se non si ricade in taluna delle citate situazioni previste dalla norma.

Il consiglio, pertanto, è quello di predisporre già un congruo numero di moduli di autodichiarazioni precompilate, da completare all'occorrenza con l'indicazione del motivo dello spostamento dal proprio luogo di residenza, e con l'indicazione della destinazione e del giorno di utilizzo.

E' anche bene predisporre il modulo in duplice esemplare (oppure fare una semplice foto con smartphone al modulo consegnato al personale di polizia), in modo tale da avere la necessaria documentazione per eventuali successivi riscontri od opposizioni a future contestazioni.

Nel caso in cui non si disponesse di un'autodichiarazione già compilata, al proprio seguito, il personale di polizia consegnerà un modulo in bianco per la compilazione seduta stante dell'autocertificazione che il funzionario stesso provvederà a ritirare per i successivi riscontri; anche in tal caso è bene premunirsi di una copia di tale modulo compilato, anche fotografandolo col proprio smartphone.

Le esigenze di spostamento devono essere "comprovate" - Va opportunamente precisato come non sia sufficiente compilare il modulo dell'autodichiarazione indicando taluna delle casistiche che legittimano il transito e consegnarlo al personale che esegue il controllo.

Le esigenze indicate devono essere "comprovate"; ciò significa, ad esempio, che se il soggetto si allontana da casa per andare alla fare la spesa (necessità della vita quotidiana) e durante il tragitto viene fermato dalla pattuglia in servizio di controllo del territorio, dovrà conservare il documento commerciale rilasciato dall'esercizio, per provare a posteriori la veridicità di quanto dichiarato al pubblico ufficiale.

Lo stesso dicasi qualora il soggetto si rechi ad acquistare medicine o dispositivi medici in una farmacia.

Qualora la persona controllata si rechi all'ospedale per una visita programmata, dovrà conservare il dettaglio della prenotazione effettuata e la fattura per il pagamento della prestazione medica.

I controlli ex post - Gli accorgimenti di conservazione documentale suggeriti diventano fondamentali qualora l'organo di polizia che ha eseguito il controllo intenda approfondire ex post le circostanze dello stesso, attraverso l'accertamento della veridicità dell'autodichiarazione rilasciata dal soggetto controllato.

Ciò significa, ad esempio, che se lo spostamento viene giustificato con motivi di lavoro dal dipendente di un'azienda, il personale di polizia potrà successivamente recarsi presso il datore di lavoro indicato nell'autocertificazione, ai fini di accertare l'effettiva presenza del dipendente nel giorno in cui è stato eseguito il controllo su strada.

Situazioni febbrili - La successiva lett. b) dell'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 contiene una "raccomandazione" per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C): ad essi viene fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Soggetti positivi al virus - La successiva lettera c), invece, sancisce il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i **soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus.**

Misure restrittive per le attività ludiche, commerciali e di culto - Continuando la disamina delle limitazioni e divieti imposti dall'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, emerge:

- la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici;
- la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi

compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (scuole ballo, pub, discoteche, sale scommesse, sale bingo, etc.);

- la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche, presso scuole di ogni ordine e grado;
- la chiusura dei musei e altri istituti e luoghi della cultura;
- la possibilità di tenere aperte le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (è prevista la sospensione dell'attività in caso di violazione);
- l'esercizio delle altre attività commerciali è consentito a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, con rispetto della distanza di almeno un metro; se tali condizioni non possono essere assicurate, il gestore deve chiudere (è prevista la sospensione dell'attività in caso di violazione);
- la chiusura nelle giornate festive e prefestive delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro (è prevista la sospensione dell'attività in caso di violazione). Anche per tali esercizi, se le condizioni elencate non possono essere assicurate, dovranno essere chiusi dal gestore;
- la sospensione delle attività di nelle giornate festive e prefestive delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro (è prevista la sospensione dell'attività in caso di violazione). Anche per tali esercizi, se le condizioni elencate non possono essere assicurate, dovranno essere chiusi dal gestore .
- la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono comunque sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.

Infine, disposizioni speciali sono dettate per il settore dello sport professionistico e dilettantistico, sotto il controllo del CONI, ai sensi 1, lett. d) del DPCM 8 marzo 2020, come modificata dal successivo DPCM 9 marzo 2020.

Ulteriore stretta alle attività commerciali dal DPCM 11 marzo 2020 - Con un'efficacia temporale di 14 giorni (**dal 12 al 25 marzo**), il DPCM 11 marzo ha introdotto ulteriori restrizioni per le attività commerciali ritenute di non primaria necessità.

L'art. 1 sospende:

- le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, a tal fine elencate in allegato 1 al decreto (riproposto in allegato all'articolo); sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di genere alimentari; rimangono aperte le edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie (in ogni caso, gli esercenti delle attività legittimamente attive devono garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro);
- le attività di bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e affini: **è consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio**; così ad esempio, le pizzerie da asporto non potranno consegnare i propri prodotti al bancone, ma potranno rimanere aperte solo se integrate dal servizio di consegna a domicilio (rimangono aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento di carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali, con garanzia della distanza interpersonale di un metro);
- le attività inerenti i servizi alla persona (quali parrucchieri, barbieri, estetisti), ad eccezione di quelli elencati in allegato 2 al decreto (riproposto in allegato all'articolo).

Nel medesimo articolo sono altresì contenute una serie di raccomandazioni per le attività produttive e professionali, concernenti l'incentivazione del "telelavoro", la sanificazione degli ambienti di lavoro e la dotazione dei necessari dispositivi anti-contagio.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it